

TITOLO I  
DELLE PERSONE FISICHE

**1. Capacità giuridica.**

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita [12; Cost. 2, 22].

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita [254, 320, 462, 687, 715, 784].

[...].

**2. Maggiore età. Capacità di agire.**

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno [390-397; Cost. 48]. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa [84, 90, 165, 244 comma 1, 250, 264, 273 comma 2, 284, 291, 348 comma 3, 390, 394, 397, 774, 1389, 2046; c.p. 97, 98, 120 comma 3].

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro [c.nav. 324, 375, 901]. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

**3. Capacità in materia di lavoro.**

[...].

**4. Commorienza.**

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra [462, 791] e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento [61, 69, 462, 2697, 2728].

**5. Atti di disposizione del proprio corpo.**

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge [c.p. 579], all'ordine pubblico o al buon costume [1343, 1354, 1418; Cost. 32].

**1. Rilevanza del consenso nell'esercizio dell'attività medica; 1.1. Violazione dell'obbligo di informazione e risarcimento del danno.**

**1. Rilevanza del consenso nell'esercizio dell'attività medica.**

**1.1. Violazione dell'obbligo di informazione e risarcimento del danno.**

La violazione del dovere del medico di informare preventivamente e chiaramente il paziente può comportare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato,

avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. In particolare, nel caso di omessa informazione circa un intervento, necessario e correttamente eseguito, che non ha causato danno alla salute del paziente, il risarcimento del danno al diritto all'autodeterminazione, in via equitativa, è subordinato alla prova che il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze senza la necessaria consapevolezza; il danno deve superare il limite della normale tollerabilità. La prova del danno potrà essere fondata anche su presunzioni fondate, in un rapporto di proporzionalità inversa, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessità dell'operazione. *Cass. 4 maggio 2018, n. 10608.*

La violazione del diritto del paziente di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, derivante dal colpevole ritardo diagnostico di una patologia a esito certamente infausto, integra la lesione di un bene autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, che non richiede l'assolvimento di ulteriori oneri argomentativi e probatori della parte attrice, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa. Infatti, in tale ipotesi il paziente subisce una menomazione reale, certa ed effettiva, che non può essere delineata sulla base di specifiche possibilità di vita alternative (c.d. perdita di chances), bensì relativa ad una situazione soggettiva di libertà immediatamente riconducibile al valore supremo della dignità. *Cass. 23 marzo 2018, n. 7260.*

Dalla lesione del diritto fondamentale all'autodeterminazione determinata dalla violazione, da parte del sanitario, dell'obbligo di acquisire il consenso informato deriva, secondo il principio dell'*id quod plerumque accidit* un danno-conseguenza autonomamente risarcibile - costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di sé stesso psicicamente e fisicamente - che non necessita di una specifica prova, salva la possibilità di contestazione della controparte e di allegazione e prova, da parte del paziente, di fatti a sé ancora più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori. Quando si allegi che la violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato abbia determinato (anche) un danno alla salute è necessario dimostrare il nesso causale tra tale danno e quella violazione. Il medico può essere quindi chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute. *Cass. 15 maggio 2018, n. 11749.*

### 6. Diritto al nome.

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito [7, 10, 143-bis, 156-bis, 262, 299; Cost. 22].

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati [149].

### 7. Tutela del diritto al nome.

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni [6, 8, 9, 25, 64, 2563 ss.; c.p.c. 9 comma 2; c.p. 494].

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali [c.p.c. 120; c.p. 186; c.p.p. 543].

### 8. Tutela del nome per ragioni familiari.

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse [c.p.c. 100] fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

### 9. Tutela dello pseudonimo.

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7 [602].

### 10. Abuso dell'immagine altrui.

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta, o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

1. Diritto alla riservatezza; 2. Diritto alla riservatezza e diritto all'oblio; 2.1. Le Sezioni Unite sul bilanciamento tra diritto di cronaca, diritto di rievocazione storica e diritto di riservatezza.

#### 1. Diritto alla riservatezza.

L'adottato, raggiunta l'età di 25 anni o 18 anni, se sussistono gravi e comprovati motivi, ha diritto di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l'identità dei propri genitori biologici, ma anche quelli delle sorelle e dei fratelli biologici adulti, previo interpellò di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell'esercizio del diritto. *Cass.*, 20 marzo 2018, n. 6963, conforme *Cass.*, ord., 7 febbraio 2018, n. 3004.

Ai sensi dell'art. 137, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003 (cd. codice *privacy*), il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato

anche in assenza del consenso dell'interessato ma deve comunque essere **garantito il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nonché il diritto all'identità personale** nonché il rispetto del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica", al quale va riconosciuto valore di fonte normativa, in quanto richiamato dall'art. 139 del medesimo codice e dal cui rispetto gli iscritti all'Ordine non possono prescindere, perché la relativa violazione non solo li esporrebbe all'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine competente, ma potrebbe essere anche fonte di responsabilità civile sia per l'autore che per la sua testata. *Cass.*, 9 luglio 2018, n. 18006; conformi *Cass.* n. 15360/2015 e *Cass.* n. 17408/2012.

La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza di determinati presupposti: **la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza)**. Quanto al primo presupposto, soltanto la **correlazione rigorosa fra fatto e notizia realizza l'interesse pubblico all'informazione**, sotteso all'art. 21 Cost., e rende non punibile la condotta ai sensi dell'art. 51 c.p., sempre che ricorrano anche la pertinenza e la continenza (nella specie la Corte ha ritenuto che la divulgazione di informazioni relative alla stato di salute dei fratelli del soggetto della cui morte si dava notizia non aveva nessuna attinenza con la notizia principale, era del tutto priva di interesse pubblico, ma aveva il solo scopo di riferire circostanze in grado di catturare maggiormente l'attenzione del lettore). *Cass.* 21 giugno 2018, n. 16311.

#### 2. Diritto alla riservatezza e diritto all'oblio.

Quando si parla di **diritto all'oblio** ci si riferisce ad almeno **tre differenti situazioni**: a) quella di **chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo** tra la prima e la seconda pubblicazione; b) **quella connessa all'uso di internet e alla reperibilità delle notizie nella rete**, consistente nell'esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale; c) quella nella quale l'interessato fa valere il **diritto alla cancellazione dei dati**. *Cass.*, Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681.

Tra il diritto all'oblio e il diritto all'informazione prevale quest'ultimo laddove si tratti di notizie relative a procedimenti penali, anche se è passato molto tempo rispetto alla commissione del reato. Gli archivi online di giornali e radio sono un bene da proteggere perché garantiscono il diritto della collettività a ricevere notizie di interesse generale, che non è attenuato dal passare del tempo. (Nella fattispecie, la Corte EDU ha respinto il ricorso di due cittadini tedeschi condannati all'ergastolo per un omicidio e scarcerati con una misura di messa alla prova). *Corte dir. uomo*, 28 giugno 2018.

**Il delicato assetto dei rapporti tra diritto all'oblio e diritto di cronaca o di manifestazione del pensiero assume** – alla luce del vigente quadro normativo e giu-

risprudenziale, nazionale ed Europeo, il primo dei quali come di recente innovato, a garanzia del generale principio della certezza del diritto – **i contorni della questione di massima di particolare importanza**, parendo ormai indifferibile l'**individuazione di univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto (ed ai consociati) di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione**; e, in particolare, precisare in che termini sussiste l'interesse pubblico a che vicende personali siano oggetto di (ri)pubblicazione, facendo così recedere il diritto all'oblio dell'interessato in favore del diritto di cronaca. Il principio di certezza del diritto tuttavia impone l'individuazione di criteri univoci da applicare in ciascuna fattispecie concreta per conoscere preventivamente i presupposti per ammettere il diritto all'oblio e per determinare i contorni di quell'interesse pubblico effettivo e di attualità in grado di legittimare la ripubblicazione di vicende personali del passato. Si rimettono pertanto gli atti al Primo Presidente della Corte per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, concernente il bilanciamento del diritto di cronaca – posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione – e del c.d. diritto all'oblio – posto a tutela della riservatezza della persona – alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale negli ordinamenti interno e sovranazionale. *Cass., ord., 5 novembre 2018, n. 28084.*

**Il diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore dell'egualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti:** 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l'immagine; 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera (poiché attinga da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico. In assenza di tali presupposti, la pubblicazione di una informazione concernente una persona determinata, a distanza di tempo da fatti ed avvenimenti che la riguardano, non può che integrare, pertanto, la violazione del fondamentale diritto all'oblio, come configurato dalle disposizioni normative e dai principi giurisprudenziali suesposti. *Cass. 20 marzo 2018, n. 6919.*

**2.1. Le Sezioni Unite sul bilanciamento tra diritto di cronaca, diritto di rievocazione storica e diritto di riservatezza.**

L'attività storiografica, intesa appunto come rievocazione di fatti ed eventi che hanno segnato la vita di una collettività, **fa parte della storia di un popolo**, ne rappresenta l'anima ed è, perciò, un'attività preziosa. Ma **proprio perché essa è "storia", non può essere considerata "cronaca"**. Ne deriva che **simile rievocazione, a meno che non riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implicano il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti, deve svolgersi in forma anonima**, perché **nessuna particolare utilità può trarre chi fruisce di quell'informazione dalla circostanza che siano individuati in modo preciso coloro i quali tali atti hanno compiuto**. In altre parole, l'interesse alla conoscenza di un fatto, che costituisce manifestazione del diritto ad informare e ad essere informati e che rappresenta la spinta ideale che muove ogni ricostruzione storica, non necessariamente implica la sussistenza di un analogo interesse alla conoscenza dell'identità della singola persona che quel fatto ha compiuto. *Cass., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681.*

La decisione di un quotidiano, di un settimanale o comunque di **una testata giornalistica di procedere alla rievocazione storica di fatti ritenuti importanti in un determinato contesto sociale e territoriale non può essere messa in discussione in termini di opportunità**. La scelta di una linea editoriale o piuttosto di un'altra rappresenta una delle forme in cui si manifesta la libertà di stampa e di informazione tutelata dalla Costituzione; per cui non può essere sindacata la decisione – tanto per fare un riferimento al caso oggi in esame – di pubblicare con cadenza settimanale, nell'arco di un certo periodo di tempo, la ricostruzione storica di una serie di fatti criminosi che hanno coinvolto e impressionato in modo particolare la vita di una collettività in un determinato periodo. Ciò che, al contrario, può e deve essere verificato dal giudice di merito è se, pacifico essendo il diritto alla ripubblicazione di una certa notizia, sussista o meno un interesse qualificato a che essa venga diffusa con riferimenti precisi alla persona che di quella vicenda fu protagonista in un passato più o meno remoto; perché l'identificazione personale, che rivestiva un sicuro interesse pubblico nel momento in cui il fatto avvenne, potrebbe divenire irrilevante, per i destinatari dell'informazione, una volta che il tempo sia trascorso e i fatti, anche se gravi, si siano sbiaditi nella memoria collettiva. Il che significa che il diritto ad informare, che sussiste anche rispetto a fatti molto lontani, non equivale in automatico al diritto alla nuova e ripetuta diffusione dei dati personali. *Cass., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681.*

**Va ribadita la rilevanza costituzionale sia del diritto di cronaca che del diritto all'oblio**; quando, però, **una notizia del passato, a suo tempo diffusa nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, venga ad essere nuovamente diffusa a distanza di un lasso di tempo significativo**, sulla base di una libera scelta editoriale, **l'attività svolta dal giornalista riveste un carattere storiografico**; per cui **il diritto dell'interessato al mantenimento dell'anonimato sulla sua identità personale è prevalente**, a meno che

non sussista un rinnovato interesse pubblico ai fatti ovvero il protagonista abbia ricoperto o ricopra una funzione che lo renda pubblicamente noto. *Cass., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681.*

In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. **diritto all'oblio**) e il **diritto alla rievocazione storica** di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il **giudice di merito** – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. – ha il **compito di valutare l'interesse pubblico, concreto e attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone** che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale **menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività**, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; **in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza** rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale). *Cass., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681.*

## TITOLO II DELLE PERSONE GIURIDICHE

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### 11. Persone giuridiche pubbliche.

Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico [822, 824, 826, 828, 830, 831, 862 comma 4, 863 comma 2, 2093, 2201; Cost. 115, 128].

#### 12. Persone giuridiche private.

[...].

#### 13. Società.

Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V [2200, 2247 ss.].

### CAPO II DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI

#### 14. Atto costitutivo.

Le associazioni e le fondazioni [12, 28, 33] devono essere costituite con atto pubblico [15, 16, 33, 782, 1350 n. 13, 2699; disp. att. 2, 3].

La fondazione può essere disposta anche con testamento [587].

#### 15. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento [12] ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta [555, 786].

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

#### 16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.

L'atto costitutivo e lo statuto [14; disp. att. 2] devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo [27], del patrimonio e della sede [33, 34, 46], nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione [25, 1387]. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione [24]; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all'estinzione [27] dell'ente e alla devoluzione del patrimonio. [21 comma 3, 31, 32] e per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione [28].

[...].

#### 17. Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.

[...].

#### 18. Responsabilità degli amministratori.

Gli amministratori [33] sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato [1710 ss., 2941 n. 7]. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso [22, 25 comma 3, 29, 33, 34, 2260; disp. att. 9].

#### 19. Limitazioni del potere di rappresentanza.

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza [34, 1387 ss., 2207, 2298, 2384].

#### 20. Convocazione dell'assemblea delle associazioni.

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale [disp. att. 8].

#### 21. Deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità [18, 22, 25] gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [16, 34; disp. att. 4].

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione [29, 30], e la devoluzione del patrimonio [16, 28 comma 2, 31

TITOLO I  
DELLA LEGGE PENALE

**1. Reati e pene: disposizione espressa di legge.**

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite [Cost. 25, comma 2; disp. prel. c.c. 14; c.p. 1889, 1].

**I SEZIONE - PROFILI ISTITUZIONALI:** 1. Principio di legalità e diritto dell'Unione Europea; 2. Principio di legalità e ordinamento CEDU. **II SEZIONE - SENTENZE RECENTI;** 1. Sospensione condizionale.

**I SEZIONE - PROFILI ISTITUZIONALI**

---

**1. Principio di legalità e diritto dell'Unione Europea.**

Ancor prima, è indeterminato l'art. 325 TFUE, per quanto qui interessa, perché il suo testo non permette alla persona di prospettarsi la vigenza della "regola Taricco". *Corte cost., 31 maggio 2018, n. 115.*

Il principio di determinatezza ha una duplice direzione, perché non si limita a garantire, nei riguardi del giudice, la conformità alla legge dell'attività giurisdizionale mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere applicate, ma assicura a chiunque «una percezione sufficientemente chiara ed immediata» dei possibili profili di illiceità penale della propria condotta (sentenze n. 327 del 2008 e n. 5 del 2004; nello stesso senso, sentenza n. 185 del 1992).

Pertanto, quand'anche la "regola Taricco" potesse assumere, grazie al progressivo affinamento della giurisprudenza europea e nazionale, un contorno meno sfocato, ciò non varrebbe a «colmare l'eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale» (sentenza n. 327 del 2008). *Corte cost., 31 maggio 2018, n. 115.*

È persino intuitivo (anche alla luce della sorpresa manifestata dalla comunità dei giuristi nel vasto dibattito dottrinale seguito alla sentenza Taricco, pur nelle sfumature delle diverse posizioni) che la persona, prendendo contezza dell'art. 325 TFUE, non potesse (e neppure possa oggi in base a quel solo testo) immaginare che da esso sarebbe stata estrapolata la regola che impone di disapplicare un particolare aspetto del regime legale della prescrizione, in presenza di condizioni del tutto peculiari. Se è vero che anche «la più certa delle leggi ha bisogno di "letture" ed interpretazioni sistematiche» (sentenza n. 364 del 1988), resta fermo che esse non possono surrogarsi integralmente alla *prævia lex scripta*, con cui si intende garantire alle persone «la sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d'azione» (sentenza n. 364 del 1988). *Corte cost., 31 maggio 2018, n. 115.*

Qualora si reputasse possibile da parte del giudice penale il confronto tra frodi fiscali in danno dello Stato e

frodi fiscali in danno dell'Unione, al fine di impedire che le seconde abbiano un trattamento meno severo delle prime quanto al termine di prescrizione, ugualmente l'art. 325, paragrafo 2, TFUE non perderebbe il suo tratto non adeguatamente determinato per fungere da base legale di tale operazione in materia penale, posto che i consociati non avrebbero potuto, né oggi potrebbero sulla base del solo quadro normativo, raffigurarsi tale effetto. *Corte cost., 31 maggio 2018, n. 115.*

L'inapplicabilità della "regola Taricco", secondo quanto riconosciuto dalla sentenza M.A. S., ha la propria fonte non solo nella Costituzione repubblicana, ma nello stesso diritto dell'Unione, sicché ha trovato conferma l'ipotesi tracciata da questa Corte con l'ordinanza n. 24 del 2017, ovvero che non vi sia alcuna ragione di contrasto. Ciò comporta la non fondatezza di tutte le questioni sollevate, perché, a prescindere dagli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti, la violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada senza eccezioni all'ingresso della "regola Taricco" nel nostro ordinamento. *Corte cost., 31 maggio 2018, n. 115.*

La corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), sollevate dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, e dalla Corte d'appello di Milano, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe. *Corte cost., 31 maggio 2018, n. 115.*

**2. Principio di legalità e ordinamento CEDU.**

La Corte sottolinea che le sue sentenze hanno tutte lo stesso valore giuridico. Il loro carattere vincolante e le loro autorità interpretativa non possono pertanto dipendere dal collegio giudicante che le ha pronunciate. *CEDU, Grande Camera, 28 giugno 2018, CAUSA G.I.E.M. S.R.L. E ALTRI c. ITALIA, Ricorsi nn. 1828/6 e altri 2.*

**II SEZIONE - SENTENZE RECENTI**

---

**1. Sospensione condizionale.**

È illegittima, perché in contrasto con i principi di legalità e tassatività, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e mandato al giudice civile la liquidazione del danno, giacché la disposizione di cui all'art. 165 c.p. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà, solo ove abbia proceduto direttamente alla

quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisoria. *Cass. 13 maggio 2019, n. 20502.*

## 2. Successione di leggi penali.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato [Cost. 25, comma 2; c.p. 1889, 2 comma 1].

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali [c.p.p. 673; c.p. 1889, 2 comma 2].

Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135 [c.p. 1889, 2 comma 3].

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile [c.p.p. 648].

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

## COMMA PRIMO

**I SEZIONE - PROFILI ISTITUZIONALI:** 1. Individuazione del tempus commissi delicti; 1.1. Reati di evento.

### I SEZIONE - PROFILI ISTITUZIONALI

#### 1. Individuazione del tempus commissi delicti.

##### 1.1. Reati di evento.

In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. *Cass., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 40986.*

## COMMA SECONDO

**I SEZIONE - PROFILI ISTITUZIONALI:** 1. Abolito criminis e confisca; **II SEZIONE - SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE:** 1. Applicazioni.

### I SEZIONE - PROFILI ISTITUZIONALI

#### 1. Abolito criminis e confisca.

Il tema dell'esaurimento degli effetti che potrebbe avere un qualche rilievo rispetto alla revoca della condanna a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma, è invece del tutto irrilevante allorché l'abrogazione dipende da una norma sopravvenuta: l'esecuzione della confisca non costituisce elemento ostativo, nè a livello concettuale nè a livello operativo, potendosi sempre disporre la restituzione dei beni illegittima-

mente acquisiti, e cioè di quanto concretamente realizzato dall'esecuzione, siccome lo Stato non può trattenere i beni senza titolo che è venuto meno a seguito della norma abrogatrice. *Cass. 21 febbraio 2018, n. 8421.*

## II SEZIONE - SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

### 1. Applicazioni.

La sanzione amministrativa prevista dall'art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 ha natura punitiva, e soggiace pertanto alle garanzie che la Costituzione e il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale, ivi compresa la garanzia della retroattività della *lex mitior*. Tale sanzione non può essere considerata come una misura meramente ripristinatoria dello status quo ante, né semplicemente mirante alla prevenzione di nuovi illeciti. Si tratta, infatti, di sanzione dall'elevatissima carica afflittiva, che può giungere, oggi, sino a cinque milioni di euro (a loro volta elevabili sino al triplo ovvero al maggior importo di dieci volte il profitto conseguito o le perdite evitate), e che è comunque sempre destinata, nelle intenzioni del legislatore, a eccedere il valore del profitto in concreto conseguito dall'autore, a sua volta oggetto, di separata confisca. Una simile carica afflittiva si spiega soltanto in chiave di punizione dell'autore dell'illecito in questione, in funzione di una finalità di deterrenza, o prevenzione generale negativa, che è certamente comune anche alle pene in senso stretto. Del resto, proprio in considerazione della «finalità repressiva» di questa sanzione amministrativa e del suo «elevato carico di severità», la Corte di giustizia UE ha recentemente affermato la sua natura «penale» ai sensi dell'art. 50 CDFUE (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 marzo 2018, Di Puma e altri, in cause C-596/16 e C-596/16, paragrafo 38). *Corte cost. 21 marzo 2019, n. 63.*

## COMMA QUARTO

**II SEZIONE - APPROFONDIMENTI:** 1. Casistica; 1.1. Colpa medica.

### I SEZIONE - APPROFONDIMENTI

#### 1. Casistica.

##### 1.1. Colpa medica.

In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, in base all'art. 2 c.p., comma 4, la motivazione della sentenza di merito deve indicare se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, valutare il nesso di causa tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri, specificare di quale forma di colpa si tratti (se di colpa generica o specifica, e se di colpa per imperizia, o per negligenza o imprudenza), appurare se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico-assistenziali. *Cass. 8 gennaio 2019, n. 412.*

In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, l'abrogato art. 3 comma 1 del d.l. n. 158 del 2012 si configura come norma più favorevole rispetto all'art. 590 sexies c.p. introdotto dalla legge n. 24 del

2017, sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee guida adeguate al caso concreto. *Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2018, n. 8770.*

## COMMA SESTO

### 3. Obbligatorietà della legge penale.

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato [4 comma 2], salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno [c.nav. 1080 comma 2] o dal diritto internazionale [c.p. 1889, 3].

La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.

**I SEZIONE - SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE:** 1. Immunità di diritto pubblico interno.

## I SEZIONE - SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

### 1. Immunità di diritto pubblico interno.

Le opinioni espresse dal senatore Calderoli non hanno, inoltre, alcun nesso funzionale con l'esercizio dell'attività parlamentare. Va innanzitutto osservato che, per il loro tenore testuale, le frasi per cui è in corso il procedimento penale non risultano ex se riconducibili a opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La prerogativa parlamentare di cui all'art. 68, primo comma, Cost., infatti, non può essere estesa "sino a ricomprendere gli insulti - di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni - solo perché collegati con le "battaglie" condotte da esponenti parlamentari" (sentenza n. 137 del 2001; analogamente sentenza n. 257 del 2002). Le frasi per le quali è in corso il procedimento penale a carico del senatore C., inoltre, non hanno alcun contenuto sostanzialmente corrispondente a quello dei due atti di sindacato ispettivo cui si fa riferimento nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, così venendo a mancare una delle condizioni richieste dalla già richiamata giurisprudenza di questa Corte affinché l'attività esterna del membro del Parlamento possa essere legittimamente ricompresa nelle funzioni parlamentari. È palese, dunque, come il contenuto di entrambi tali atti parlamentari tipici non abbia alcuna sostanziale corrispondenza di significato con le espressioni, per cui è pendente procedimento penale (Fattispecie in cui la Corte ha affermato l'impossibilità di qualificare quali "opinioni" le dichiarazioni del Sen. Calderoli che, in occasione di un comizio elettorale, aveva paragonato l'allora Ministro per la cooperazione e l'integrazione Kyenge a un orango. La Corte, comunque, ha escluso altresì la sussistenza di qualsivoglia nesso funzionale con le funzioni parlamentari). *Corte cost. 23 marzo 2018, n. 59.*

Quando le Camere sono chiamate a deliberare sull'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. di opinioni espresse da loro componenti, esse debbono compiere una valutazione sulla riconducibilità di dette

opinioni alle funzioni parlamentari. A tale fine, non assume alcuna rilevanza la qualificazione giuridica del fatto storico operata dall'autorità giudiziaria in base alla legge, poiché le Camere non sono chiamate a pronunciarsi sugli effetti che la singola autorità giudiziaria fa derivare dall'opinione espressa dal parlamentare, ma solo sulla correlazione tra quest'ultima e l'esercizio delle funzioni parlamentari. Con la delibera contestata dal ricorrente Tribunale ordinario di Bergamo, il Senato della Repubblica è, per converso, in tutta evidenza, intervenuto sulla qualificazione giuridica delle frasi pronunciate dal senatore C. Il Senato della Repubblica - non limitandosi a valutare se le opinioni siano state espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ma affermando che "il fatto.. per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore C." è sindacabile in rapporto al reato di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità ed è, invece, insindacabile in rapporto all'aggravante della finalità di discriminazione razziale - si è espresso, dunque, sulla qualificazione giuridica del fatto storico, invadendo così un campo costituzionalmente riservato al potere giudiziario. Il tutto, fra l'altro, nel quadro di una non consentita scissione del concetto di insindacabilità delle opinioni espresse da un membro del Parlamento, tra contenuto della opinione in sé e finalità che caratterizzerebbe quella esternazione (Fattispecie in cui, in pendenza di un procedimento penale per diffamazione pluriaggravata a carico del Senatore Calderoli, la Corte costituzionale ha annullato la delibera della Camera di appartenenza che affermava l'insindacabilità delle affermazioni rese dal Senatore che, in occasione di un comizio elettorale, aveva paragonato l'allora Ministro per la cooperazione e l'integrazione Kyenge, a un orango). *Corte cost. 23 marzo 2018, n. 59.*

L'eventuale effetto inibitorio derivante dalla deliberazione assembleare presuppone, sì, che quest'ultima si riferisca specificamente alle opinioni che formano oggetto del giudizio di responsabilità (sentenze n. 302 del 2007 e n. 265 del 1997), ma non è limitato al contenzioso da cui ha avuto origine la decisione della Camera: l'insindacabilità è, infatti, una "qualità" che caratterizza, in sé e ovunque, la opinione espressa dal parlamentare, la quale, proprio per il fondamento costituzionale che la assiste, è necessariamente destinata ad operare, oggettivamente e soggettivamente, erga omnes" (sentenza n. 194 del 2011). In altri termini, dalla riscontrata sussistenza del nesso funzionale ad opera della deliberazione assembleare consegue, quale "deroga eccezionale.. alla normale esplicazione della funzione giurisdizionale" (sentenza n. 265 del 1997), l'insindacabilità di quell'opinione, quale che sia la sede in cui il parlamentare sia (o eventualmente sarà) chiamato a rispondere. *Corte cost. 23 marzo 2018, n. 59.*

### 3-bis. Principio della riserva di codice.

Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.

**I SEZIONE - PROFILI ISTITUZIONALI:** 1. Questioni di legittimità costituzionale; **II SEZIONE - APPROFONDIMENTI:** 1. Confisca; 2. Violazione degli obblighi di assistenza

familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio; **3.** Trasferimento fraudolento di valori; **4.** Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose; **5.** Circostanza aggravante del reato transnazionale; **6.** Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento; **7.** Altre applicazioni.

## I SEZIONE - PROFILI ISTITUZIONALI

### 1. Questioni di legittimità costituzionale.

La esegesi letterale dell'art. 570 bis c.p., tra la posizione dei figli nati da genitori conviventi, rispetto alla prole nata in costanza di matrimonio, si pone in netta antitesi con la piena equiparazione realizzata nell'ambito del diritto civile (art. 337 bis c.c. e ss.). Sistema in cui gli obblighi dei genitori, nascendo dal rapporto di filiazione, non subiscono alcuna modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio, in conformità, del resto, alla previsione dell'art. 30 Cost., comma 3. In tale contesto, normativo attuale e di successione di disposizioni, si deve affermare che **l'unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile e orientata, è quella dell'applicazione dell'art. 570 bis c.p. - che si limita a spostare la previsione della sanzione penale all'interno del codice penale - anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori dal matrimonio.** *Cass. 12 dicembre 2018, n. 55744.*

Questa Corte ritiene che l'introduzione dell'art. 570-bis del codice penale abbia integrato un eccesso di delega in violazione dell'art. 76 in relazione all'art. 25 della Costituzione. La legge delega, infatti, all'art. 1, comma 85, lett q) della L. 23 giugno 2017, n. 103, richiedeva la sola "attuazione, sia pure tendenziale, del principio di riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana...". Al contrario, **l'introduzione dell'art. 570-bis del codice penale, così come formulato, nonostante si collochi all'interno di una sistematica revisione dell'ordinamento penale, finalizzata a una maggiore organicità del sistema punitivo complessivamente considerato, ha avuto l'effetto - sopra illustrato - di abrogare fattispecie incriminatrici precedentemente previste dalla legge senza che il legislatore avesse ricevuto formale delega in questo senso.** *App. Milano, ord. di rimessione 12 ottobre 2018.*

Con l'introduzione della norma di cui all'art. 570-bis codice penale e la contestuale abrogazione dell'art. 3 della L. 8 febbraio 2006, n. 54, il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha determinato una contrazione dell'area del penalmente rilevante nell'ambito delle violazioni degli obblighi di assistenza familiare, **comportando una parziale abolitio criminis in relazione alle condotte omissive realizzate in pregiudizio dei figli (minorenni o maggiorenni non autosufficienti) nati fuori dal matrimonio,** così' eccedendo i limiti posti dalla legge di delega, che aveva

assegnato all'esecutivo il compito, meramente riorganizzativo e non innovativo, di attuare il principio della riserva di codice nella materia penale "attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale" (art. 1, comma 85, lettera q) della L. 23 giugno 2017, n. 103). Tanto induce il tribunale a sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale. **Il raffronto tra l'attuale art. 570-bis codice penale e le disposizioni caducate palesa, tuttavia, come il legislatore delegato non si sia limitato a traslare le norme incriminatrici in un diverso contesto ordinamentale ma abbia operato una selezione tra le condotte in precedenza soggette a sanzione penale. La fattispecie di nuovo conio, infatti, si pone in termini di parziale discontinuità rispetto alla previgente normativa extracodificistica** in tema di violazione degli obblighi di assistenza materiale nei confronti dei figli, **nella parte in cui non contempla tra le condotte penalmente rilevanti anche le inadempienze agli obblighi di natura economica imposti dal giudice civile nell'ipotesi di genitori non legati da rapporto di coniugio, condotte che, per contro, la prevalente e condivisibile giurisprudenza di legittimità riteneva idonee ad integrare l'elemento materiale del delitto di cui all'art. 3 della L. 8 febbraio 2006, n. 54.** La questione di legittimità costituzionale che si intende sollevare, nei termini sinora esposti, appare ammissibile, in relazione al principio della riserva di legge posto dall'art. 25, comma 2, della Costituzione, oltre che rilevante nel giudizio in corso. *Trib. Civitavecchia, ord. di rimessione 12 ottobre 2018.*

## II SEZIONE - APPROFONDIMENTI

### 1. Confisca.

**In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, il "trasferimento" della norma di riferimento - art. 12-sexies citato - nel nuovo art. 240-bis c.p., per effetto del D.L. 1 marzo 2018, n. 21, art. 6, volto a realizzare la cosiddetta "riserva di codice", non ne ha mutato neanche in minima parte i contenuti di sostanza e di forma, nonchè l'ambito applicativo, ora come allora esteso al sequestro durante la fase delle indagini preliminari, in quanto misura prodromica alla confisca, ex art. 321 c.p.p., comma 2.** *Cass. 5 marzo 2019, n. 9673.*

### 2. Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio

Pur in presenza di un indispensabile riadattamento testuale, infatti, il contenuto precettivo della norma già recata dalla L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies, a seguito della trasfusione di essa all'interno del nuovo art. 570-bis c.p., è rimasto identico. Del resto, **che l'intento del legislatore della novella fosse meramente compilativo è reso manifesto dalla legge-delega, la L. n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, comma 85, lett. q),** là dove si parla, a tale proposito, di "attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore, che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale". *Cass. 7 marzo 2019, n. 10098.*

Con il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (attuativo del principio della riserva di codice), le incriminazioni di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies cit. e L. n. 54 del 2006, art. 3, sono state abrogate e le relative condotte - in termini sostanzialmente inalterati - sono state “trasferite” nel novello art. 570-bis c.p. **Stante la sovrapposibilità delle condotte** L. n. 898 del 1970, ex art. 12-sexies e L. n. 54 del 2006, art. 3, **rispetto a quella contemplata dall'art. 570-bis** in relazione alla disciplina del caso che ci occupa, **risultano tuttora validi i principi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità ed ormai stabilizzati**. *Cass. 3 maggio 2019, n. 18572.*

L'inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice in sede di separazione o divorzio deve essere riquilibrato e ricondotto nella fattispecie prevista e punita dall'art. 570 bis c.p. Come noto, il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, in vigore dal 6 aprile 2018, in attuazione della c.d. “riserva di codice”, sancita dall'art. 1, comma 85, lett. q), L. 23 giugno 2017, n. 103 (Legge Orlando) **che si propone di riorganizzare la disciplina penale in modo organico e sistematico attraverso la traslazione diretta nel Codice Penale di talune norme incriminatrici, già presenti nell'ordinamento, ma disseminate nella normativa complementare, ha introdotto nell'ordinamento penale l'art. 570 bis c.p. Tale disposizione lungi dal tratteggiare una nuova fattispecie criminosa, ripropone quanto già disposto precedentemente dall'art. 12 sexies L. n. 898 del 1970, e dall'art. 3 L. 8 febbraio 2006, n. 54 dei quali infatti è sancita l'abrogazione ad opera dell'art. 7 D.Lgs. n. 21 del 2018.** *Trib. Frosinone, 13 febbraio 2019.*

Il legislatore ha invece voluto ricondurre all'interno del codice penale la materia degli assegni ed i correlati obblighi economici, da valere nei rapporti tra coniugi e tra genitori e figli, come fissati nei giudizi civili di separazione nonché di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio o in quei giudizi in cui si faccia questione tra soggetti non più conviventi degli adempimenti da curarsi nei confronti dei figli (D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 2, comma 1, lett. c), emanato in attuazione della delega di cui alla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 85, lett. q)). **L'applicabilità della nuova disposizione vale anche per condotte maturate prima dell'inserimento della norma nel codice penale, nel carattere meramente compilativo dell'intervento legislativo che, attuato per una disposizione meramente descrittiva, ha ad oggetto fattispecie penali in precedenza aliunde ricomprese e disciplinate.** *Cass. 6 dicembre 2018, n. 54646.*

### 3. Trasferimento fraudolento di valori.

Deve premettersi che, in applicazione del principio della c.d. “riserva di codice” sancito dal nuovo art. 3-bis c.p., il D.Lgs. n. 21 del 2018, art. 8, entrato in vigore il 6 aprile 2018, ha disposto l'abrogazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies, convertito in L. n. 356 del 1992, ed il medesimo D.Lgs. ha contestualmente disposto l'inserimento della medesima fattispecie di reato, con la medesima disciplina, nel nuovo art. 512-bis c.p. Avendo la normativa sopravvenuta comportato l'abrogazione della citata disposizione speciale, ed il contestuale inserimento della medesima fattispecie di reato all'interno del codice penale, il fenomeno successorio che si è verificato

risulta caratterizzato da una evidente continuità normativa tra l'ipotesi formalmente abrogata e l'analoga previsione introdotta all'interno del codice penale, che non comporta, ex art. 2 c.p., problemi di successione di leggi penali (abrogative o modificative) nel tempo. *Cass. 13 dicembre 2018, n. 55947.*

### 4. Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose.

In applicazione del principio della c.d. “riserva di codice” sancito dal nuovo art. 3-bis c.p., la L. n. 203 del 1991, art. 7 è confluito nel nuovo art. 416-bis.1 c.p. Avendo la normativa sopravvenuta comportato l'abrogazione della citata disposizione speciale, ed il contestuale inserimento della medesima disciplina all'interno del codice penale, **il fenomeno successorio che si è verificato risulta caratterizzato da una evidente continuità normativa tra l'ipotesi formalmente abrogata e l'analoga previsione introdotta all'interno del codice penale, che non comporta, ex art. 2 c.p., problemi di successione di leggi penali (abrogative o modificative) nel tempo.** *Cass. 13 dicembre 2018, n. 55948.*

### 5. Circostanza aggravante del reato transnazionale.

La circostanza aggravante avente ad oggetto la transnazionalità già prevista dalla L. n. 146 del 2006, citato art. 4 non risulta per nulla abrogata dal D.Lgs. n. 21 del 2018 che imponendo la riserva di codice ha soltanto trasferito le circostanze aggravanti previste in legge speciali all'interno dello stesso codice penale. Ed in particolare, la suddetta aggravante risulta sostituita dall'art. 61 bis c.p. il cui testo risulta assolutamente identico a quello previsto dalla legge speciale e prevede appunto un aumento di pena da un terzo alla metà, nei casi in cui la consumazione dei reati sia stata posta in essere da gruppi organizzati operanti in differenti territori nazionali. Sussistendo pertanto continuità normativa e non abrogazione la doglianza risulta palesemente infondata. *Cass. 25 luglio 2018, n. 35468.*

### 6. Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.

Il reato di cui all'art. 493 ter c.p. (“indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento”), inserito nel codice penale dal D.Lgs. n. 71 del 2018, art. 4, comma 1, lett. a) attuativo del principio di delega della riserva di codice in materia penale nella parte riguardante le modifiche in materia di tutela del sistema finanziario, **costituisce la trasposizione nel codice penale del reato di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 5, come sostituito al D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, art. 5, comma 5, (reato questo abrogato appunto con il D.Lgs. n. 21 del 2018, art. 7, lett. s per effetto dell'introduzione nel codice penale dell'art. 493 ter c.p.).** L'art. 55 citato, a sua volta aveva sostituito il D.L. 3 maggio 1991, n. 113, art. 12 convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 1991, n. 197. La pedissequa trasposizione nel codice penale della fattispecie dell'indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento costituisce applicazione del principio sancito dall'art. 3 bis c.p. **cd. “riserva di codice in materia penale”, avente la finalità del “riordino”** - esplicitato nella L. n. 103 del 2017, art. 85, lett. q - a garanzia di una “migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e, quindi,

dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile". **Trattandosi, dunque, di una fattispecie vigente nell'ordinamento, già a far data dal maggio 1991**, negli esatti termini del reato di cui all'art. 493 ter c.p. **non vi è ragione per non applicare al reato in questione i principi già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione ai reati di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 113, art. 12 convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 1991, n. 197**, non riscontrandosi alcun elemento ostativo a tanto. *Cass. 4 luglio 2019, n. 29371.*

**Il reato di indebita utilizzazione di carte di credito** di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55, comma 9 è **oggi trasfuso nel codice penale all'articolo 493 ter**, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 22 Marzo 2018 -vigente dal 6 Aprile 2018-, ossia **della legge sulla riserva di codice. Trib. Campobasso, 8 febbraio 2019.**

#### 7. Altre applicazioni.

La L. 26 novembre 1985, n. 718, art. 3, che ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la cattura degli ostaggi aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979, è stato abrogato dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 7 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma della L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 85, lett. q)), senza tuttavia determinare una **abolitio criminis**, bensì un **riassetto dell'organizzazione di diverse fattispecie incriminatrici previste in leggi speciali a seguito dell'applicazione del principio, del pari affermato nel menzionato decreto legislativo, della riserva di codice**. Attualmente la disposizione incriminatrice è quindi rinvenibile, nella medesima formulazione, **nell'art. 289 ter c.p.**, rubricato come "Sequestro di persona a scopo di coazione", introdotto dall'art. 2 (Modifiche in materia di tutela della persona), comma 1 del citato decreto legislativo, e collocato nel capo 2 del Titolo 1, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato. **Si tratta, quindi, di una successione di norme, di identico tenore, anche nella previsione della pena edittale. Cass. 8 luglio 2019, n. 29507.**

**Sussiste piena continuità normativa tra la fattispecie di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-quinquies**, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, formalmente abrogata dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 8, e **la fattispecie di cui all'art. 512-bis c.p., contestualmente introdotta in applicazione del principio della cd. "riserva di codice". Cass. 20 maggio 2019, n. 22046.**

#### 4. Cittadino italiano. Territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini [3] italiani, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità [2] dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato [242 comma 3; c.p. 1889, 3].

Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica [3] e ogni altro luogo soggetto alla sovranità [3] dello Stato [c.nav. 2, 3]. Le navi [3] e gli aeromobili [3] italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera [c.nav. 4].

**I SEZIONE - PROFILI ISTITUZIONALI: 1. Residenza e Dimora; II SEZIONE - SENTENZE RECENTI: 1. Mare territoriale e Zona contigua; 2. Residenza; III SEZIONE - AP- PROFONDIMENTI: 1. Immigrazione clandestina.**

### I SEZIONE - PROFILI ISTITUZIONALI

#### 1. Residenza e Dimora.

In tema di mandato di arresto europeo, **la nozione di residenza** che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge n. 69 del 2005, **presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato**. Rilevano, in tal senso, indici concorrenti quali la legalità della presenza dello straniero in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, nonché il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. *Cass. 30 ottobre 2018, n. 49992.*

### II SEZIONE - SENTENZE RECENTI

#### 1. Mare territoriale e Zona contigua.

**Fa parte del territorio dello Stato, a norma dell'art. 4 c.p., il mare territoriale** che si estende, secondo l'art. 2 c.n., fino a dodici miglia marine dalla costa (linea di base) e che comprende i golfi, i seni e le baie quando la distanza tra i punti estremi di essi non superi le ventiquattro miglia marine; negli altri casi, rileva la porzione del golfo compresa tra i due punti foranei distanti ventiquattro miglia tra loro. **L'art. 2 c.n. fa salve - ai fini della determinazione del mare territoriale - le disposizioni delle convenzioni internazionali**. Dopo la firma della Convenzione di Montego Bay (10 dicembre 1982) e dell'Accordo di applicazione (New York il 29 luglio 1994) gli Stati sono autorizzati a fissare la larghezza del mare territoriale fino a un limite massimo di dodici miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla Convenzione stessa. **Nella "zona contigua" al mare territoriale**, dell'estensione massima di ulteriori dodici miglia marine da esso mare territoriale ovvero di ventiquattro miglia dalla linea di base, **lo Stato rivierasco può esercitare l'attività di repressione e prevenzione dei reati**. Non vi è infatti, un obbligo internazionale di limitare l'efficacia della legge penale al mare territoriale, potendosi estendere alla "zona contigua". *Cass. 5 luglio 2019, n. 29467.*

#### 2. Residenza.

**In tema di mandato di arresto Europeo, la nozione di "residenza"** che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla L. n. 69 del 2005, **presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interes-**

si lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. La disposizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), stabilisce infatti, a seguito della interpretazione che ne ha dato la sentenza additiva della Corte costituzionale n. 227/2010, che la richiesta di consegna contenuta in un mandato di arresto esecutivo deve essere rifiutata laddove la stessa riguardi un cittadino italiano, o un cittadino di altro Paese membro dell'UE residente, ovvero anche solo dimorante in Italia, nel qual caso la pena va eseguita in Italia conformemente al diritto interno del nostro Paese. **Tale disciplina normativa presuppone una verifica sostanziale, e non formale, dell'esistenza, per il cittadino di un altro Stato membro dell'UE, dei requisiti di collegamento con il territorio del nostro Paese, attraverso l'accertamento di uno più indici concretamente sintomatici di un reale e non estemporaneo radicamento dell'interessato con lo Stato italiano**, nel quale ha inteso stabilire la sede principale dei propri interessi affettivi ed economici, in maniera tale da assimilarne la posizione a quella del cittadino italiano. *Cass. 6 giugno 2019, n. 25416.*

### III SEZIONE - SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

#### 1. Immigrazione clandestina.

È configurabile la giurisdizione del giudice italiano, con riferimento al reato di cui all'art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, qualora il traffico di migranti sia avvenuto a bordo di un'imbarcazione priva di bandiera e sia stato accertato in acque internazionali, ma l'evento del reato, rappresentato dall'ingresso e dallo sbarco dei cittadini extracomunitari quale esito previsto in considerazione delle condizioni del mare e del natante, si sia verificato, per l'intervento dei soccorritori, in acque interne e sul territorio dello Stato. *Cass. 5 aprile 2018, n. 37303.*

#### 5. Ignoranza della legge penale.

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale [47 comma 3].

**I SEZIONE - PROFILI ISTITUZIONALI:** 1. Rilevanza dell'ignoranza della legge penale: parametri e applicazioni;  
1.1. Ignoranza inevitabile della legge penale.

### I SEZIONE - PROFILI ISTITUZIONALI

1. Rilevanza dell'ignoranza della legge penale: parametri e applicazioni.

#### 1.1. Ignoranza inevitabile della legge penale.

La valutazione dell'inevitabilità dell'errore di diritto, rilevante ai fini dell'esclusione della colpevolezza, deve tenere conto tanto dei fattori esterni che possono aver determinato nell'agente l'ignoranza della rilevanza penale del suo comportamento, quanto delle conoscenze e delle capacità del medesimo. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato la declaratoria di non doversi procedere, emessa dal giudice per le indagini preliminari ex art. 129, comma 2, c.p.p., per mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, sul presupposto che il rilascio di

un'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per un periodo sino a sei mesi, fosse idoneo a determinare nell'imputato la convinzione in buona fede circa la non necessità del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di una pedana amovibile, senza valutare le conoscenze e le informazioni assunte dallo stesso ovvero le eventuali assicurazioni fornite dagli uffici competenti circa la prassi esistente nella realtà territoriale di riferimento). *Cass., 21 febbraio 2018, n. 8410.*

#### 6. Reati commessi nel territorio dello Stato.

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato [4 comma 2] è punito secondo la legge italiana [11].

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

**I SEZIONE - PROFILI ISTITUZIONALI:** 1. Individuazione del locus commissi delicti; 2. Mandato di arresto europeo; **II SEZIONE - SENTENZE RECENTI:** 1. Locus commissi delicti; 2. Reati in materia di immigrazione; 3. Mandato di arresto europeo; **III SEZIONE - APPROFONDIMENTI:** 1. Concorso di persone nel reato; 2. Reati in materia di immigrazione.

### I SEZIONE - PROFILI ISTITUZIONALI

#### 1. Individuazione del locus commissi delicti.

Va rammentato che, ai sensi dell'art. 6 c.p., comma 2, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione. *Cass. 8 marzo 2018, n. 30153.*

#### 2. Mandato di arresto europeo.

Il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), l. 22 aprile 2005, n. 69, presuppone che nel territorio italiano si sia verificata quanto meno una parte della condotta per cui specificamente si stia procedendo all'estero, secondo la descrizione che del relativo sostrato fattuale dell'ipotesi di reato oggetto della richiesta di consegna venga offerta nell'eurordinanza proveniente dallo Stato di emissione. Occorre, in altri termini, che il vaglio deliberativo al riguardo svolto dai Giudici di merito consenta di verificare la sussistenza di un "medesimo comportamento criminoso" realizzato dal "medesimo soggetto", sia pure solo in parte, nel territorio dello Stato. Deve trattarsi, dunque, di un segmento della medesima condotta criminosa che, "naturalisticamente" inteso e considerato unitariamente ai successivi o precedenti atti commessi all'estero, integri un'ipotesi di delitto tentato o consumato. **Non rileva, pertanto, la commissione in territorio italiano di altri reati, estranei all'oggetto dell'euromandato, anche se ascrivibili alla medesima tipologia delittuosa.** Quel che occorre, nella prospettiva propria della condizione ostativa in esame, è che sul territorio nazionale si sia verificata, ex art. 6 c.p., almeno una parte della condotta inerente al reato per il quale viene richiesta la consegna formalizzata nell'eurordinanza. *Cass. 18 settembre 2018, n. 40831.*

**Solo l'esistenza nello Stato di un procedimento penale parallelo per il fatto, oggetto del mandato di arresto Europeo, commesso in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio, giustifica il rifiuto della consegna** ai sensi dell'art. 18, lett. p), in quanto in tal caso la soluzione del conflitto (già esistente e non meramente potenziale) deve trovare necessaria soluzione nel meccanismo disciplinato dalla decisione quadro 2009/948/GAI e dal D.Lgs. n. 29 del 2016. In tal caso il rifiuto della consegna viene effettivamente a tutelare le prerogative dello Stato di esecuzione in funzione della composizione del conflitto (non impedendo, è bene precisare, una successiva richiesta di consegna per il medesimo fatto, nel caso di accordo sulla concentrazione del procedimento nello Stato membro di emissione). La lettura ora proposta della norma non verrebbe in ogni caso a duplicare l'ipotesi di rifiuto prevista dalla lettera o) dell'art. 18 cit., che riguarda la diversa ipotesi di reato non commesso neppure in parte nello Stato (in tal senso si era espresso il Consiglio di Europa con riferimento all'analogo motivo di rifiuto previsto dall'art. 8 della Convenzione Europea di estradizione, cfr. Rapporto esplicativo, pag. 8) e comunque di reato del tutto sovrapponibile a quello oggetto del mandato di arresto Europeo, nel caso in cui sia "in corso un procedimento penale in Italia". Evenienza questa che si realizza, a differenza della ipotesi di cui alla lett. p) cit., solo quando è stata esercitata l'azione penale ovvero è stata emessa un'ordinanza applicativa della custodia cautelare *Cass. 4 aprile 2018, n. 15866*.

**Il principio di territorialità della legge penale, di cui all'art. 6 c.p., deve essere coordinato con l'esigenza di cooperazione internazionale**, al fine di evitare i conflitti di giurisdizioni concorrenti, e con la portata generale ed incondizionata del principio del *ne bis in idem*. Ne deriva che la portata ed il senso dell'obbligatorietà del motivo di rifiuto di consegna, di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), devono essere delineati in maniera conseguente e coerente con il quadro generale di riferimento descritto al fine di scongiurare, come segnalato dalla Corte di Giustizia, il rischio di impunità che da una interpretazione letterale della norma può derivare. **Per opporre il motivo di rifiuto obbligatorio alla consegna** di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), **occorre quindi che esista, rispetto all'ordinamento interno, non un'astratta possibilità, un potenziale interesse ad affermare la giurisdizione, ma un elemento oggettivo, serio, verificabile che giustifichi la mancata consegna, cioè una situazione concreta che manifesti la "presa in carico" e la volontà effettiva dello Stato di affermare la propria giurisdizione sul fatto** oggetto del mandato di arresto europeo, **commesso in parte sul suo territorio, dimostrata dalla presenza di indagini sul punto** (nel senso che tale fatto oggettivo dovrebbe essere individuato quantomeno nella esistenza nello Stato di un procedimento penale parallelo) *Cass. 13 giugno 2018, n. 27992*.

In tema di mandato di arresto europeo, alla luce dell'art. 31 della Decisione Quadro 2002/584/GAI, devono essere valutate previsioni contenute in accordi o intese bilaterali o plurilaterali, vigenti al momento della sua adozione, volte a semplificare ulteriormente la consegna della persona richiesta, nel senso che la Decisione Quadro deve essere intesa con base-standard per le rela-

tive determinazioni e non come limite all'applicazione di canoni più avanzati. L'art. II dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 24/10/1979, ratificato con L. n. 969 del 1984, nel prevedere la possibilità per lo Stato richiesto di concedere l'estradizione per fatti soggetti alla sua giurisdizione, qualora l'estradando venga consegnato per altri fatti, nella prospettiva di rendere possibile lo svolgimento di un giudizio unitario, pone un limite all'operatività del motivo di rifiuto di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p), qualora la richiesta concerna una pluralità di reati, alcuni dei quali commessi in parte in Italia, e sia opportuno far giudicare tutte le imputazioni dallo Stato richiedente. *Cass. 22 marzo 2018, n. 13868*.

Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai assolutamente consolidata, in tema di mandato di arresto Europeo, **il motivo di rifiuto della consegna** previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p), **sussiste quando una parte della condotta, anche minima e consistente in frammenti privi dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, purchè preordinata al raggiungimento dell'obiettivo criminoso, si sia verificata in territorio italiano**. Questa soluzione interpretativa deve essere letta in correlazione con la disciplina risultante dal combinato disposto dell'art. 6 c.p. e art. 11 c.p., comma 1. Invero, a norma dell'art. 11 c.p., comma 1, il cittadino o lo straniero è giudicato in Italia, anche se sia stato giudicato all'estero, quando il reato risulta commesso in Italia. A norma dell'art. 6 c.p., comma 2, poi, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, anche quando in esso è avvenuta solo in parte l'azione o l'omissione, che lo costituisce. Secondo la giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidata, la disposizione appena citata va interpretata nel senso che, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. Si può anzi aggiungere che, secondo il costante indirizzo della Corte di cassazione, in caso di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza della giurisdizione penale dello Stato italiano e per la punibilità di tutti i concorrenti, è sufficiente che nel territorio dello Stato sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti. Può concludersi, alla luce di questo panorama normativo e giurisprudenziale, che il divieto di consegna determinato dalla commissione anche solo di una parte della condotta in Italia, posto dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p), è non solo coerente, ma funzionale ad assicurare il rispetto della riserva di giurisdizione in favore dello Stato italiano. *Cass. 1 febbraio 2018, n. 5548*.

## II SEZIONE - SENTENZE RECENTI

### 1. *Locus commissi delicti*

Per l'applicabilità del principio di territorialità di cui all'art. 6 c.p., è sufficiente che l'azione o l'omissione che costituisce reato sia stata realizzata anche soltanto in parte nel territorio dello stato (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le condotte poste in essere dagli imputati

a bordo di un'imbarcazione ormeggiata nel porto di Cagliari, dirette ad impedire il ritrovamento di sostanza stupefacente, determinassero l'operatività del principio di territorialità). *Cass. 21 giugno 2019, n. 27691.*

### 2. Reati in materia di immigrazione.

La giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti - avvenuto in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, a bordo di una imbarcazione priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell'art. 110 Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare - sia stato accertato in acque extraterritoriali, ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito causalmente collegato all'azione e previsto in considerazione delle condizioni del natante<sup>7</sup>. Posto che nei confronti dei soccorritori opera la causa di giustificazione dello stato di necessità, gli imputati rispondono, ai sensi dell'art. 110 c.p. del reato ascritto, commesso in Italia, ai sensi dell'art. 6 c.p., comma 2, risultando l'azione, in parte, posta in essere in Italia. *Cass. 9 luglio 2019, n. 30142.*

### 3. Mandato di arresto europeo.

Quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, il motivo obbligatorio di rifiuto della consegna, previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p), è ravvisabile solo quando sussiste non un potenziale interesse dell'ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell'effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione. *Cass. 12 luglio 2019, n. 30762.*

Il motivo di rifiuto della consegna previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p), configurabile quando una parte della condotta si sia verificata in territorio italiano, non opera in presenza di un accordo bilaterale che preveda la possibilità per lo Stato richiesto di concedere l'estrazione per fatti in parte commessi nel suo territorio, ove si ritenga opportuno far giudicare tutte le imputazioni dallo Stato richiedente. *Cass. 1 marzo 2019, n. 9149.*

## III SEZIONE - APPROFONDIMENTI

### 1. Concorso di persone nel reato.

Nell'ipotesi di concorso di più persone nel reato, alcune delle quali abbiano realizzato una parte della condotta in Italia e una parte all'estero, oppure totalmente all'estero alcune e totalmente in Italia altre, coloro che attuarono una collaborazione nella esecuzione del fatto in territorio estero, risponderanno del reato come se commesso in Italia, perchè la loro condotta costituisce la frazione di un tutto che ha trovato la sua attuazione anche nel territorio dello Stato, con quel che ne deriva ex art. 6 c.p., suscita l'interesse punitivo. (Nel caso in esame, il contributo morale al reato dello S. si salda, formando un unicum, con le condotte dei correi tese a trasferire fuori dal territorio nazionale i libri di provenienza

illecita, per cui - ex art. 6 c.p. - va considerato come se realizzato in Italia) *Cass. 24 gennaio 2018, n. 17503.*

### 2. Reati in materia di immigrazione.

La competenza del giudice italiano per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, si determina in base all'art. 6 c.p., essendosi nelle acque territoriali e sul territorio nazionale verificato l'ingresso e lo sbarco dei migranti, cioè l'evento del reato. *Cass. 5 aprile 2018, n. 37303.*

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano relativamente al delitto di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari nella ipotesi in cui i migranti, provenienti dall'estero a bordo di navi "madre", siano abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l'intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, poiché la condotta di questi ultimi, che operano sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità - espressamente richiamata nell'incipit del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 - è riconducibile alla figura dell'autore mediato di cui all'articolo 54, comma 3, del codice penale, in quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti, e si lega senza soluzione di continuità alle azioni poste in essere in ambito extraterritoriale. *Cass. 16 marzo 2018, n. 29832.*

### 7. Reati commessi all'estero.

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero [4] che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano [241-313; c.nav. 1088];
- 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [467];
- 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [453-461, 464-466];
- 4) delitti commessi da pubblici ufficiali [357] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni [314 ss.];
- 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [501 comma 4, 537, 591 comma 2, 604, 642 comma 4; c.nav. 1080] o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

### 8. Delitto politico commesso all'estero.

Il cittadino o lo straniero [4, 248 comma 2, 249 comma 2], che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana [11 comma 2], a richiesta del Ministro della giustizia [128-129; c.p.p. 342; c.p. 1889, 4 comma 1].

Se si tratta di delitto punibile a querela [120] della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela [120-126; c.p.p. 336-340].

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [241-294; Cost. 48 ss.]. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.